

PARCO DELLE GROANE

NTA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Indice

Titolo I - Disposizioni generali.-

- art.1.- Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC.-**
- art.2.- Elaborati del PTC.-**
- art.3.- Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del PTC.-**
- art.4.- Piano di gestione.-**
- art.5.- Piani attuativi di settore.-**
- art.6.- Regolamenti d'uso.-**
- art.7.- Termini.-**
- art.8.- Utilizzazione di aree del parco nei piani dei servizi dei Comuni.-**
- art.9.- Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree esterne al perimetro del parco.-**
- art.10.- Sanzioni amministrative.-**
- art.11.- Deroghe al PTC.-**
- art.12.- Parametri, indici e definizioni.-**

Titolo II - Principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica.-

- art.13.- Campo di applicazione.-**
- art.14.- Oggetto della tutela e della salvaguardia.-**
- art.15.- Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale.-**
- art.16.- Tutela e salvaguardia della biodiversità animale.-**
- art.17.- Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico.-**
- art.18.- Tutela e salvaguardia del paesaggio.-**
- art.19.- Circolazione e sosta dei veicoli a motore.-**
- art.20.- Recinzioni.-**
- art.21.- Orti familiari.-**
- art.22.- Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti.-**
- art.23.- Attività ed insediamenti incompatibili.-**
- art.24.- Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione.-**
- art.25.- Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici.-**

Titolo III - Norme di zona.-

- art.26.- Azzonamento.-**
- art.27.- Zone di riserva naturale orientata.-**
- art.28.- Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico.-**

- art.29.- Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo.-**
- art.30.- Zone di interesse storico-architettonico.-**
- art.31.- Zone edificate.-**
- art.32.- Zone fornaci.-**
- art.33.- Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali.-**
- art.34.- Zone agricole per servizi all'agricoltura.-**
- art.35.- Zone per servizi.-**
- art.36.- Zone a parco attrezzato.-**
- art.37.- Zone affidate alla pianificazione comunale orientata.-**
- art.38.- Uso delle aree.-**

Titolo IV - Norme di settore.-

- art.39.- Viabilità pubblica.-**
- art.40.- Viabilità minore.-**
- art.41.- Parcheggi.-**
- art.42.- Infrastrutture e servizi pubblici.-**
- art.43.- Fasce di rispetto.-**
- art.44.- Attività estrattiva.-**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.-

ART.1.- CLASSIFICAZIONE DEL PARCO. CONTENUTI ED EFFETTI DEL PTC.-

1.1.- Il Parco delle Groane è classificato come *parco regionale forestale e di cintura metropolitana*. I beni, le aree e le zone costituenti *parco naturale* sono individuati nel PTC in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale vigente in materia che li disciplina unitamente alle disposizioni approvate con deliberazione del Consiglio Regionale ~~ed inserite nelle presenti norme~~.

1.2.- I contenuti e gli effetti del PTC sono quelli previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme.

1.3.- I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale al PTC, le delimitazioni delle zone individuate dal PTC medesimo vanno recepite utilizzando elementi fisicamente rilevabili sul terreno o, in mancanza, su elaborati cartografici a scala non inferiore ad 1/10.000; tale recepimento, comunque, non può costituire variante al PTC; quanto alla classificazione ed alla disciplina delle diverse zone individuate dal PTC, i Comuni possono procedere anche mediante mero rinvio -ricettizio o di produzione giuridica- al PTC medesimo.

ART.2.- ELABORATI DEL PTC.-

2.1.- Il PTC del parco regionale è costituito dai seguenti atti ed elaborati, oltre alle presenti norme tecniche di attuazione:

- a.- relazione tecnica;
- b.- tavola planimetria di piano 1-A;
- c.- tavola planimetria di piano 1-B .

2.2.- L'individuazione dei beni, delle aree e delle zone costituenti *parco naturale* e la relativa disciplina sono contenute negli atti di cui al precedente art.1.1.

ART.3.- STRUMENTI, PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PTC.-

3.1.- Il PTC è attuato mediante gli strumenti e gli atti di cui appresso:

- piano di gestione, piani attuativi di settore e regolamenti d'uso con i contenuti e le finalità previsti dalla legge nonché, rispettivamente, dai successivi artt.4, 5 e 6;
- piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- provvedimenti consortili di approvazione di specifici progetti;
- programmi e progetti a definizione negoziata e convenzionata;
- convenzioni con i Comuni e partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare piani attuativi nelle zone affidate alla pianificazione comunale orientata;
- autorizzazioni e pareri previsti da disposizioni di legge;
- nulla-osta ed atti equipollenti previsti dalle presenti norme nonché dalle disposizioni del piano di gestione, dei piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso come obbligatori; pareri facoltativi.

3.2.- Le procedure di formazione degli strumenti e degli atti di cui sopra sono regolate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali nonché dalle presenti norme.

3.3.- I Comuni consorziati, gli altri enti pubblici, le associazioni, le persone giuridiche private e le persone fisiche possono collaborare, con propri atti, progetti, iniziative ed interventi, all'attuazione del PTC d'intesa con l'EG.

ART.4.- PIANO DI GESTIONE.-

4.1.- Il piano di gestione è predisposto dall'EG che formula la relativa proposta con deliberazione dell'assemblea; esso è approvato dalla Giunta Regionale.

4.2.- Il piano di gestione prevede, oltre a quanto stabilito dalla legge, le azioni promozionali necessarie a diffondere la conoscenza e l'apprezzamento del parco quale strumento essenziale per consentire la fruizione pubblica, per preservare beni e valori per le future generazioni e per favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, azioni da indirizzare in particolare alla popolazione scolastica ed agli iscritti alle associazioni culturali, sportive ed ambientaliste nonché agli operatori economici.

ART.5.- PIANI ATTUATIVI DI SETTORE.-

5.1.- I piani attuativi di settore sono predisposti dall'EG, approvati dall'assemblea e trasmessi alla Giunta Regionale.

5.2.- I piani attuativi di settore possono essere approvati anche per stralci, se dotati comunque di autonomia funzionale.

5.3.- L'EG predispone specifici piani attuativi di settore e, in particolare, quelli:

- d'indirizzo forestale (PIF) comprensivo di norme ed indirizzi per la tutela della vegetazione;
- di indirizzo agricolo;
- per la sistemazione e la manutenzione del reticolo idrografico superficiale, per i corsi d'acqua, gli stagni, le zone umide e per la qualità delle acque;
- per la tutela della fauna;
- per il recupero ed il riuso delle fornaci;
- delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del parco;
- della viabilità minore e ciclopedonale;
- delle zone di interesse storico-architettonico.

5.4.- I piani attuativi di settore vigenti alla data del 31.3.2009 debbono essere adeguati, per quanto necessario, alle presenti norme dall'EG; lo strumento, una volta adeguato, è approvato con deliberazione assembleare.

ART.6.- REGOLAMENTI D'USO.-

6.1.- I regolamenti d'uso sono predisposti dall'EG, approvati dall'assemblea e trasmessi alla Giunta Regionale.

6.2.- I regolamenti d'uso provvedono, oltre a quanto stabilito dalla legge, a definire le limitazioni di attività e di interventi non appropriati nonché le attività e gli interventi consentiti o, addirittura, incentivati.

ART.7.- TERMINI.-

L'EG provvede a rendere i pareri ed a rilasciare le autorizzazioni ed i nulla-osta previsti dalla legge nel termine stabilito da disposizioni o da regolamenti propri o, in mancanza, nei 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.

ART.8.- UTILIZZAZIONE DI AREE DEL PARCO NEI PIANI DEI SERVIZI DEI COMUNI.-

Al fine di integrare la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, il piano dei servizi dei PGT comunali può individuare anche aree nel parco regionale classificate come zone a parco attrezzato, come zone per servizi di interesse comunale e come zone affidate alla pianificazione comunale orientata; l'efficacia di detta individuazione è però condizionata alla stipulazione di una convenzione tra Comune ed Ente gestore (EG) che disciplini la sistemazione e l'arredo, la manutenzione e la gestione delle aree e delle attrezzature nonché -se del caso- l'acquisizione, prevedendo anche una partecipazione dell'EG ai proventi derivanti da contributi connessi all'edificazione o da prestazioni previste da convenzioni urbanistiche.

ART.9.- INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA LOCALE PER LE AREE ESTERNE AL PERIMETRO DEL PARCO.-

9.1.- L'EG promuove accordi con i Comuni e con le Province per l'inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del parco sulle aree adiacenti il territorio dello stesso nonché alle esigenze di accesso e di fruizione del parco medesimo e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto per quanti intendano accedere al parco.

9.2.- La verifica, da parte dell'EG, degli strumenti di pianificazione urbanistica locale in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate, nelle immediate adiacenze del territorio del parco, fasce o zone di protezione, con profondità non inferiore a m 5, ove non sia consentita la realizzazione di edifici o comunque di interventi che compromettano la necessaria salvaguardia.

ART.10.- SANZIONI AMMINISTRATIVE.-

10.1.- L'EG esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L.R. n.86/1983 e da altre disposizioni di legge vigenti.

10.2.- In caso di azioni che abbiano compromesso o che rischino di compromettere la qualità delle acque o la conservazione della flora o della fauna protette, l'EG, oltre alle sanzioni di legge, può ordinare all'autore dell'azione ed ai responsabili in solido con lui l'immediata sospensione dell'azione medesima, l'esecuzione di opere provvisoriale idonee a contenere il danno e/o la restituzione in pristino.

ART.11.- DEROGHE AL PTC.-

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge.

ART.12.- PARAMETRI, INDICI E DEFINIZIONI.-

12.1.- La definizione di indice fondiario (IF), di superficie coperta (SC), di superficie lorda di pavimento (Slp), di altezza massima dei fabbricati e di eventuali altri parametri od indici, è demandata alla normativa del Piano di settore delle zone edificate con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del parco. Sino all'adeguamento del piano di settore si applicano le rispettive norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

12.2.- Le espressioni *esistente* (od *esistenti*), *già utilizzate*, *in essere* e *già in essere* usate dalle presenti norme s'intendono riferite alla situazione di fatto esistente al 31 marzo 2009.

12.3.- Per la definizione degli interventi edilizi valgono le disposizioni di legge applicabili in materia ambientale.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.-

ART.13.- CAMPO DI APPLICAZIONE.-

I principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica si applicano in tutto il territorio del parco, fatte salve le norme di settore di cui al successivo titolo IV e le eventuali specificazioni od eccezioni previste dalle norme di zona di cui al successivo titolo III.

ART.14.- OGGETTO DELLA TUTELA E DELLA SALVAGUARDIA.-

Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del parco debbono essere volti a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni e delle funzioni di cui appresso:

- la biodiversità vegetale nella sua articolazione in boschi, brughiere, siepi boscate, zone umide;
- la biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali;
- la morfologia, l'orografia e l'assetto idrogeologico del territorio del parco;
- la qualità delle acque;
- il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute nonché nella sua articolazione nelle unità di paesaggio dei pianalti;
- l'attività agricola nelle sue colture tradizionali, nel rispetto del paesaggio agrario;
- gli edifici ed i giardini di interesse storico.

ART.15.- TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE.-

15.1.- Per le zone boscate si applicano le disposizioni della L.R. n.31/2008. I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie autoctone, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia.

15.2.- L'EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le indicazioni del piano territoriale, dei piani attuativi di settore o del piano di gestione, all'imboschimento di terreni nudi con specie tipiche, alla ricostituzione o miglioria di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla conversione dei boschi cedui in alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentorie, alle cure colturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione per gli impianti di arboricoltura da legno; l'EG può, intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione colturale dei complessi boscati.

15.3.- E' vietato il pascolo di ovini e caprini nelle zone boscate e nelle aree di rinnovazione spontanea di specie arboree.

15.4.- Per i diversi interventi, sono previsti le procedure autorizzatorie di cui appresso:

- le utilizzazioni forestali e gli interventi di miglioria forestale che comportano taglio di piante sono soggetti ad autorizzazione con le limitazioni e secondo le procedure previste dalla L.R. n.31/2008 e dal PIF nonché dagli artt.146, 149 e 159 D.Lgs. n.42/2004; i tagli debbono comunque essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate ai precedenti commi;
- l'estirpazione delle siepi boscate è soggetta ad autorizzazione paesaggistica;
- gli interventi forestali indicati nell'art.149, lett. c, D.Lgs. n.42/2004 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica qualora siano autorizzati in base alla normativa in materia;

- le trasformazioni d'uso dei boschi sono autorizzate con le limitazioni e secondo le procedure previste dall'art.43 L.R. n.31/2008 nonché dal PIF, subordinando ogni intervento alla finalità primaria di assicurare la conservazione ed il miglioramento del carattere ambientale del territorio del parco e favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati;
- ogni intervento di utilizzo o di trasformazione d'uso delle aree con vegetazione di brughiera, delle aree incolte ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva e della vegetazione idrofita presente nelle zone umide è soggetto ad autorizzazione dell'EG;
- il taglio delle siepi boscate, delle piante isolate o radicate nei giardini è soggetto a nulla osta dell'EG;
- nella realizzazione e nella gestione del verde attrezzato e dei giardini, gli enti pubblici ed i privati debbono utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone; l'uso di specie non autoctone è soggetto ad autorizzazione dell'EG che provvede se necessario, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo di specie vegetali esotiche negli ambienti naturali;
- il transito degli ovini e dei caprini è consentito su itinerari individuati con apposita cartellonistica e da aree provvisoriamente delimitate, previa autorizzazione dell'EG, avuto riguardo alle esigenze di tutela della vegetazione naturale.

15.5.- Per la realizzazione di interventi di imboscamento, di miglioria forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita la sola messa a dimora di specie vegetali autoctone e di altre indicate nel PIF; l'introduzione di specie esotiche è vietata. L'EG può ordinare l'eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse.

15.6.- Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela.

15.7.- L'EG concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt.3 e 8 L. n.353/2000; l'EG svolge i compiti previsti dalla L.R. n.31/2008.

15.8.- La tutela e la raccolta dei funghi epigei sono disciplinate dalla L.R. n.10/2008, fatte salve norme più restrittive introdotte dal piano attuativo di settore ovvero dai piani delle riserve naturali.

ART.16.- TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE.-

16.1.- L'EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.

16.2.- La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nelle acque ricomprese entro le riserve naturali orientate.

16.3.- La tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. n.10/2008, fatte salve norme più restrittive introdotte dal piano attuativo di settore ovvero dai piani delle riserve naturali.

16.4.- La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del parco è definita da apposito piano attuativo di settore che, in particolare:

- definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi delle caratteristiche ambientali;
- prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;
- indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento;
- stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

16.5.- Le attività di prelievo faunistico e venatoria sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti nonché dal piano attuativo di settore. I piani provinciali di cui agli artt.14 e 15 della L.R. n.26/1993 sono approvati dalle Province, in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano attuativo di settore di cui al precedente quarto comma, ove formato, e previo parere dell'EG.

ART.17.- TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA MORFOLOGIA, DELL'OROGRAFIA E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO; VINCOLO IDROGEOLOGICO.-

17.1.- I movimenti di terra, intesi quali scavi, sbancamenti, sterri, reinterri o riporti sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica; l'autorizzazione è negata qualora l'intervento comporti modificazione del contesto paesaggistico dei luoghi, alterazione dell'ambiente naturale e dell'assetto idrogeologico, compromissione dell'ambiente forestale; sono comunque garantite le attività agrosilvopastorali e gli interventi di gestione naturalistica direttamente eseguiti dall'EG ovvero dallo stesso autorizzati allo scopo di tutelare ed incrementare il valore naturalistico del parco.

17.2.- Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i riempimenti con materiale inerte provenienti da scavi di terreno naturale ai soli fini del recupero ambientale e paesaggistico, in osservanza delle norme di zona e di settore e sulla base di un progetto di recupero.

17.3.- Gli interventi che costituiscono modificazioni dell'alveo e delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica e avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali.

17.4.- L'EG rilascia le autorizzazioni per i lavori e le attività in zona soggetta a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. n.3267/1923 secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

ART.18.- TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO.-

18.1.- Ogni intervento -pubblico o privato- dev'essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce, ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la progettazione e l'utilizzazione del verde e degli spazi aperti.

18.2.- I piani attuativi di settore, i regolamenti d'uso ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi debbono rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla

legislazione vigente per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle diverse risorse.

18.3.- Il territorio del parco è comunque vincolato ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art. 142 D.Lgs. n.42/2004. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art.149 del sopracitato D.Lgs., è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt.146 e 159 del medesimo decreto.

18.4.- In tutto il territorio del parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per la edificazione.

18.5.- E' vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade o la viabilità minore, anche per gli effetti del comma 13 ter dell'art.23 D.Lgs. n.285/1992; le insegne per le attività interne al parco sono soggette a specifico regolamento; l'EG cura la segnaletica direzionale e informativa del parco.

ART.19.- CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI A MOTORE.-

19.1.- La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti od in costruzione.

19.2.- L'EG d'intesa con gli Enti proprietari adotta provvedimenti per limitare il traffico sulle strade di cui al precedente primo comma che attraversano i SIC e/o le aree di maggior pregio ambientale.

19.3.- La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle strutture di cui al precedente primo comma. Tale divieto non si applica ai mezzi:

- di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'EG, di altri enti pubblici o privati o di soggetti incaricati dell'erogazione di pubblici servizi;
- di servizio all'agricoltura e di estrazione dell'argilla e per l'esercizio di attività selvicolturali;
- di servizio alle attività ed alle abitazioni esistenti;
- per l'esecuzione di opere o attività temporanee, per l'esercizio di attività vicinali o di servitù.

ART.20.- RECINZIONI.-

La recinzione dei terreni è disciplinata da specifico regolamento o da piani attuativi di settore, fatte salve le limitazioni di cui appresso:

- nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono ammesse le sole recinzioni con pali in legno e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell'EG, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
- nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in siepe, da realizzarsi con specie autoctone, eventualmente integrata con pali in legno e filo metallico di altezza non superiore a m 1,20;
- nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo vanno recintati con filo elettrico e con parapetto in legno di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;
- sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetto in legno di altezza non superiore a m 1, nel rispetto della vigenti norme di circolazione stradale;

- in assenza di regolamento e a tutela di insediamenti edilizi od attività di rilevante valore economico già esistenti è ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50.

ART.21.- ORTI FAMILIARI.-

21.1.- Gli orti familiari non sono consentiti nelle zone di riserva naturale orientata.

21.2.- Gli orti familiari sono consentiti nelle aree, poste nelle altre zone e già utilizzate per attività colturale od agricola, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di zona. In essi non è comunque ammessa la realizzazione di manufatti di qualunque genere neanche di tipo precario, né la collocazione di recipienti o di depositi. La realizzazione di ricoveri per attrezzi o di servizi di dimensioni modeste o comunque privi dei caratteri dell'abitabilità è consentita solo in presenza di orti organizzati dalle Amministrazioni comunali e dati in concessione od in affitto su aree già utilizzate per attività colturale od agricola.

ART.22.- INTERVENTI CONSENTITI SUGLI EDIFICI E SUGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI.-

22.1.- Fermi, da un lato, i più consistenti interventi eventualmente consentiti dalle disposizioni speciali di cui al successivo Titolo III e, dall'altro, i maggiori limiti previsti per le attività e gli insediamenti incompatibili, per gli edifici e gli insediamenti esistenti sono sempre ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico, il risanamento conservativo ed il restauro. Ad eccezione degli edifici ricadenti nelle zone fornaci e nelle zone di interesse storico-architettonico, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia senza modifica di superficie coperta o di sagoma.

22.2.- Il mutamento, integrale o parziale, della destinazione d'uso degli edifici esistenti non è consentito nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico; nelle altre zone, il suddetto mutamento, qualora ammesso dalla disciplina di zona, va preventivamente autorizzato dall'EG che valuta l'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica.

22.3.- Per gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali esistenti nel territorio del parco, che si dotino di certificazione ambientale (ISO 14.000) e/o di registrazione ambientale (EMAS), è possibile -ove non incompatibili a norma del successivo art.23 ed ove diano prova dell'impossibilità di espandersi all'interno del lotto di pertinenza- presentare al Comune e all'EG istanza di avvio di procedimento di pianificazione negoziata, mediante Sportello Unico per le Attività Produttive, che consenta un ampliamento del lotto fondiario fino a un massimo del 20%, comunque non oltre m² 2.000, fermo restando che l'ampliamento:

- sia localizzato in area adiacente, purché non coperta da bosco o da brughiera, situata all'esterno delle zone di riserva naturale orientata e all'esterno dei SIC;
- sia subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune e l'EG, nella quale debbono essere previste anche la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e le idonee garanzie per la loro corretta realizzazione, a norma del successivo art.24;
- rispetti l'indice di copertura massima previsto dal piano attuativo di settore zone edificate per gli insediamenti industriali.

Per gli insediamenti produttivi non muniti di certificazione ambientale e/o di registrazione ambientale, è consentito solo effettuare ampliamenti, all'interno del lotto di pertinenza, con aumento, una tantum, del 10% della SIp esistente per servizi igienico-sanitari e per impianti tecnologici.

ART. 23.- ATTIVITA' ED INSEDIAMENTI INCOMPATIBILI.-

23.1.- Sono individuati nella planimetria di piano, tavola 1A e 1B, con apposito simbolo grafico gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili sotto il profilo ambientale ed igienico, per i quali sono ammessi i soli interventi di bonifica ambientale approvati dalle competenti autorità. Una volta ultimate e collaudate le operazioni di bonifica, l'area dev'essere riqualificata in conformità alle destinazioni di zona. Per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del parco, l'EG definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui SIC nonché i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione. L'EG, mediante piano attuativo di settore, può individuare nuove localizzazioni (anche esterne al perimetro del parco, in accordo con i Comuni interessati) per il trasferimento delle attività incompatibili.

23.2.- Nel territorio del parco non è ammesso il nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività:

- impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal piano attuativo di settore agricoltura; per i suddetti impianti già esistenti sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri;
- impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi; limitatamente alle zone per servizi di interesse comunale ed alle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, è consentita la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami od auto in demolizione; sono altresì incompatibili: le attività di autocross e motocross (al di fuori dell'area già utilizzata a tali fini in Comune di Ceriano Laghetto), le attività di aereomodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo. Sono invece ammessi i percorsi dedicati alle mountain-bike nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, nelle zone a parco attrezzato e sul sedime della vecchia pista di go-kart di Cogliate.

ART. 24.- OPERE DI RIPRISTINO, DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE.-

24.1.- Gli interventi e le opere, eseguibili ai sensi delle presenti norme, ove determinino un aumento del carico insediativo sul territorio e/o rilevanti trasformazione dell'assetto territoriale, sono consentiti solo a fronte dell'impegno ad eseguire opere di ripristino, opere di mitigazione o forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

24.2.- La tipologia delle opere, la loro determinazione in termini qualitativi e quantitativi, le modalità di realizzazione e le garanzie per la loro esecuzione sono definiti da apposito regolamento e, comunque, dalla specifica convenzione volta a regolarne puntualmente l'esecuzione.

24.3.- Gli obblighi relativi alle sole compensazioni possono essere soddisfatti mediante la cessione di determinate aree all'EG.

ART. 25.- PROCEDURE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. USI CIVICI.-

25.1.- Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA) si applica quanto disposto dalla normativa vigente.

25.2.- Gli eventuali usi civici in essere continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti. L'EG e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli artt.12 e 29 L.

n.1766/1927 e del Titolo XI della L.R. n.31/2008, la liquidazione od il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente piano.

TITOLO III - NORME DI ZONA.-

ART.26.- AZZONAMENTO.-

26.1.- Il territorio del parco regionale, rappresentato graficamente in scala 1/10.000 nella planimetria di piano, è suddiviso nelle seguenti zone disciplinate dalle norme del presente titolo:

- zone di riserva naturale orientata (art.27);
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico (art.28);
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (art.29);
- zone di interesse storico-architettonico (art.30);
- zone edificate (art.31);
- zone fornaci (art.32);
- zone a verde privato ed a spazi pertinenziali (art.33);
- zone agricole per servizi all'agricoltura (art.34);
- zone per servizi (art.35);
- zone a parco attrezzato (art.36);
- zone affidate alla pianificazione comunale orientata (art.37).

26.2.- La disciplina delle singole zone è integrata dalle norme generali di tutela di cui al precedente Titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale e dalle norme di settore.

ART.27.- ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA.-

27.1.- Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di riserva naturale orientata:

- Stagno di Lentate - Comune di Lentate
- Boschi di Lazzate - Comuni di Lazzate e Lentate
- Boschi di S.Andrea - Comuni di Misinto, Lentate, Cogliate, Barlassina
- Altopiano di Seveso e bosco del Biulè - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno
- Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate, Ceriano
- Cà del Re e ex Polveriera - Comuni di Ceriano e Solaro
- Boschi di Cesate - Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate e Limbiate
- Brughiera di Castellazzo - Comune di Bollate.

Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento della biodiversità ed alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all'indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti.

27.2.- Gli interventi, attuati o autorizzati dall'EG, debbono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali. Per le aree boscate dev'essere in particolare favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in cedui composti e d'alto fusto; per le aree di rinnovazione spontanea dev'essere favorita l'evoluzione verso tipologie forestali in equilibrio con lo stato climax. Per le grandi aree di brughiera gli interventi ed i piani attuativi di settore debbono tendere alla conservazione dell'associazione vegetale tipica di tale ambiente naturale, favorendone la diffusione ed il potenziamento e, se del caso, contenendone ed indirizzandone l'evoluzione naturale. Nelle zone

umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito piano attuativo di settore della viabilità minore.

27.3.- E' vietato:

- realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione;
- asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
- trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide;
- esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma;
- impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
- danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
- introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;
- captare, deviare od occultare acque o risorgive.

27.4.- La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini.

27.5.- L'esercizio dell'attività agricola, con esclusione di quanto indicato al precedente quarto comma, è consentito nelle aree già utilizzate per tale uso.

27.6.- Le zone di riserva naturale orientata sono disciplinate anche da uno o più piani attuativi di settore, dal piano del parco naturale o dal piano di gestione dei SIC. I piani attuativi di settore e di gestione debbono prevedere modalità di esercizio della attività agricola con l'obiettivo di ridurre le colture a seminativo, l'uso di diserbanti o concimi chimici nonché di incentivare la formazione di prati stabili o prati-pascolo.

ART.28.- ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AD INDIRIZZO NATURALISTICO.-

28.1.- Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

28.2.- Sono consentiti i seguenti interventi:

- ricostruzione e riqualificazione volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale delle Groane;
- conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide;
- iniziative pubbliche per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- utilizzazioni forestali delle aree boscate, entro i limiti precisati dal precedente art.15, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto;
- imboscamento;

- formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopedonali ed equestri nonché realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a margine della viabilità per favorire la fruizione da parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo;
- edificazione da parte dell'EG o dei Comuni consorziati, anche in convenzione con operatori privati, di servizi igienici, di chioschi di informazione, di ristoro e di assistenza al pubblico, di ricoveri per attrezzature forestali ed antincendio, in corrispondenza dei principali accessi al parco individuati dal piano della viabilità locale, entro un limite massimo di Sc o SIp di m² 70 per luogo d'accesso;
- l'esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo asciutto, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, orti familiari ed orti comunali.

28.3.- E' vietato:

- realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma;
- asportare minerali o terriccio vegetale;
- trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide.

ART.29.- ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AD INDIRIZZO AGRICOLO.-

29.1.- Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo: esse sono destinate alla valorizzazione dell'attività primaria nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica. Queste zone sono gestite in coordinamento con le zone agricole per servizi all'agricoltura salvo quanto previsto dal piano di settore della viabilità minore.

29.2.- L'EG definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco ed a tal fine elabora il piano di indirizzo agricolo che in particolare:

- determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
- indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;
- individua le aree dei cono visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;
- individua le aree che per motivi paesaggistici e naturalistici, non debbono essere oggetto di concentrazione volumetrica, di alterazione morfologica o di particolari tipi di coltura;
- individua determinati tipi di coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della tradizione storica;
- individua i fabbricati rurali da destinare al recupero, alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali
- individua i criteri di corretto inserimento paesaggistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesaggistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi hanno con il contesto paesaggistico. I parametri urbanistici debbono essere individuati non oltre i limiti massimi stabiliti dal Titolo III della L.R. n.12/2005 e il più possibile in accorpamento agli insediamenti esistenti. L'EG può identificare, per tipologia aziendale, l'unità poderale minima per poter edificare la residenza degli agricoltori e disciplinare i limiti e le condizioni per il riuso degli immobili agricoli

in caso di dismissione da oltre cinque anni nonché per la ristrutturazione edilizia prevista dall'art.62 L.R. n.12/2005.

29.3.- E' consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, ortofrutticoltura, orti familiari e comunali, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell'EG rilasciata in ragione della tutela dei cono visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico.

Sono inoltre consentiti interventi di bonifica o miglioria agraria su autorizzazione dell'EG nonché l'edificazione da parte dell'EG o dei Comuni consorziati, anche in convenzione con operatori privati, di servizi igienici, di chioschi di informazione, di ristoro e di assistenza al pubblico, di ricoveri per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi del parco individuati dal piano della viabilità locale, entro un limite massimo di Sc o SIp di m² 70 per luogo d'accesso.

29.4.- Non sono consentiti interventi di nuova costruzione se non nel rispetto di quanto stabilito dal piano attuativo di settore. E' vietato il cambio di destinazione d'uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinetto, a rinnovazione spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto indicato all'art.15; le aree acquisite dall'EG e dai Comuni consorziati debbono essere destinate all'imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica od alla realizzazione di quanto previsto all'ultimo punto del terzo comma. E' fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, siepi e fasce boscate, sentieri e strade poderali.

29.5.- Non è consentito l'insediamento di attività commerciali prevalenti rispetto all'attività produttiva primaria.

ART.30.- ZONE DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO.-

30.1.- Sono compresi in queste zone, individuati nella planimetria di piano, tavola ..., e soggetti a speciale tutela gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 nonché le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse storico-architettonico. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica.

30.2.- La valorizzazione, la trasformazione o l'eventuale parziale ristrutturazione dei complessi individuati nonché il loro utilizzo funzionale sono disciplinati dallo specifico piano attuativo di settore zone di interesse storico-architettonico. Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, ricettive, per il tempo libero e di servizio, residenziali, artigianali di servizio e di tipo artistico, agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico-architettonica. Sono escluse le destinazioni commerciali di media e grande distribuzione nonché le attività industriali e le altre attività artigianali.

30.3.- Non sono comunque ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici. I giardini e gli spazi aperti delle ville e delle residenze comprese in queste zone debbono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentita alcuna nuova utilizzazione degli spazi aperti, dei giardini e dei cortili di pertinenza delle ville e delle residenze, né di carattere agricolo, né ortofrutticolo né florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal piano attuativo di settore e le manifestazioni temporanee all'aria aperta.

30.4.- Il piano attuativo di settore delle zone di interesse storico-architettonico prende in considerazione i beni indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesaggistico. In tal senso il piano attuativo di settore deve contenere un'analisi storico-morfologica dei complessi edificati, relative pertinenze, eventuali documentate preesistenze di rilevanza architettonica e costituenti elementi di rilievo del complesso monumentale, ed elementi di relazione paesaggistica di interesse storico-architettonico, estesa a tutti gli immobili costituenti ogni plesso monumentale e ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:

- giardini storici;
- borghi agricoli;
- complessi parrocchiali;
- viali di accesso;
- terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
- ogni altro elemento del paesaggio storico individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
- le aree per servizi pubblici esistenti.

30.5.- Il piano attuativo di settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua per ogni complesso storico-architettonico:

- le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazione esclusivamente privata, il parziale accesso controllato, da parte del pubblico per la visita degli spazi interni ed esterni di maggior pregio e interesse. A tal fine, l'EG stipulerà apposita convenzione;
- gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
- i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
- i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e le visuali da salvaguardare;
- i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta;
- le opere di mitigazione e compensazione di cui al precedente art.24;
- le modalità di riutilizzo dei fabbricati rustici e agricoli dismessi da almeno cinque anni, imponendo la conservazione dei vincoli di inedificabilità dei fondi agricoli entro i limiti del Titolo III della L.R. n.12/2005, oppure opere compensative di valore e qualità equipollente.

ART.31.- ZONE EDIFICATE.-

31.1.- Le aree comprese in queste zone sono destinate alla residenza ed alle attività terziarie e produttive compatibili con il parco nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. L'EG predispose un piano attuativo di settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione nonché norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzato a precisarne la disciplina d'uso.

31.2.- Il piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco:

- analizza l'assetto degli insediamenti esistenti ed i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesaggistico dei luoghi;
- individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
- determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.

31.3.- Nelle more della revisione del suddetto piano attuativo di settore sono ammessi gli interventi già previsti dal piano attuativo di settore in vigore, che non siano in contrasto con il presente PTC.

31.4.- Nella sottozona ad assetto definito, il piano attuativo di settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti. Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del parco e delle opere concesse in sanatoria in base alla L. n.47/1985.

31.5.- Nelle sottozone per la trasformazione, oltre a quanto previsto dal comma precedente, il piano attuativo di settore zone edificate può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:

- per destinazione produttiva: Sc massima = $0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$ elevabile a $0,60 \text{ m}^2/\text{m}^2$, previa le realizzazioni di idonee mitigazioni ambientali, da precisare nel piano attuativo di settore;
- per destinazioni residenziali e terziarie: If massimo = $0,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- altezza massima: tre piani fuori terra, m 10 all'intradosso.

31.6.- Le aree comprese in queste zone sono ulteriormente regolate dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, in conformità ai criteri generali fissati dal presente articolo. Ad integrazione del piano attuativo di settore zone edificate, lo strumento urbanistico comunale:

- precisa le destinazioni d'uso, anche in riferimento al D.M. n.1444/1968 ed alla L.R. n.12/2005;
- individua gli eventuali indici di edificabilità in misura non superiore a quelli ammessi dal piano attuativo di settore zone edificate.

ART.32.- ZONE FORNACI.-

32.1.- Tali zone sono destinate al recupero urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane ed alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale.

32.2.- Il piano attuativo di settore fornaci stabilisce:

- gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero;
- l'edificabilità massima e le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito;
- gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi ed i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;
- i manufatti privi di valenza storico-architettonica e le superfetazioni da demolire.

Il piano attuativo di settore può anche prevedere, d'intesa con i Comuni interessati, la traslazione di volumetrie esistenti nelle zone affidate alla pianificazione comunale orientata e/o in località esterne al parco. In assenza di piano attuativo, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

32.3.- Ogni intervento deve prevedere le idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, ai sensi del precedente articolo 24 e deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni.

32.4.- All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi:

- le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;
- lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali.

32.5.- La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art.20, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato ed a spazi pertinenziali ed a parco attrezzato adiacente.

ART.33.- ZONE A VERDE PRIVATO ED A SPAZI PERTINENZIALI.-

33.1.- Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel parco. In esse sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.

33.2.- Sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di attrezzature sportive (ivi comprese piscine) scoperte, entro il 30% della superficie del lotto;
- mantenimento di piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi, purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto;
- realizzazione di orti familiari annessi alle residenze e di allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare;
- realizzazione di parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti;
- eventuali ampliamenti produttivi una tantum ai sensi del precedente terzo comma dell'art.22;
- realizzazione di ricovero attrezzi secondo una tipologia approvata con regolamento esecutivo, entro l'indice massimo $0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$ di Sc e con un massimo di m^2 30 per unità di azionamento;
- realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art.20.

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dal PIF. I piazzali di cui al secondo punto debbono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale, ambientale od igienico. Il progetto relativo alle zone edificate, alle zone fornaci ed alle zone a parco attrezzato deve includere le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, incluse nelle presenti zone.

33.3.- E' vietato:

- attivare e mantenere, anche all'aperto, attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma;
- costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui al precedente secondo comma.

ART.34.- ZONE AGRICOLE PER SERVIZI ALL'AGRICOLTURA.-

34.1.- Le aree comprese in queste zone sono destinate alla concentrazione delle attrezzature per l'agricoltura e degli edifici di servizio relativi, ivi compresa la residenza per i conduttori e gli addetti. L'edificazione è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui al Titolo III della L.R. n.12/2005 e di cui al piano attuativo di settore di indirizzo agricolo.

34.2.- Tutti gli interventi debbono essere assolutamente rispettosi del contesto paesaggistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici debbono rispettare i caratteri tipologici, materici e di tecnica costruttiva dei manufatti esistenti sia con le relazioni che detti manufatti hanno con il contesto paesaggistico: viali di accesso, filari e siepi boscate, elementi dell'idrografia superficiale ed altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni debbono rispettare i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio nonché i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo dev'essere attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed un'attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

34.3.- Per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti si applica il secondo comma del precedente art.22 e quanto eventualmente disposto dal piano di indirizzo agricolo vigente.

34.4.- Le modalità per lo svolgimento dell'attività agrituristica sono quelle stabilite dalla legislazione vigente e dal piano di indirizzo agricolo.

ART.35.- ZONE PER SERVIZI.-

Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del parco, servizi di interesse locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del parco, zone per servizi comprensoriali e zone per servizi di interesse comunale.

35.1.- Le zone per servizi del parco sono specificamente destinate al mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG, quali:

- sede del parco;
- centro visitatori;
- musei;
- orto botanico ed altre attrezzature culturali.

A tal fine l'EG approva specifici interventi esecutivi; fatto salvo quanto specificato per la sub-zona di cui al successivo comma 35.3, i progetti di intervento debbono conformarsi agli indici delle zone a parco attrezzato di progetto.

35.2.- Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico, quali:

- parcheggi ed aree di interscambio;
- attrezzature scolastiche e sportive esistenti;
- attrezzature ospedaliere;
- attrezzature culturali e di supporto ai visitatori del parco;
- canale scolmatore e Villoresi e relative case cantoniere.

Gli interventi debbono conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al piano attuativo di settore zone edificate. L'edificabilità massima consentita sarà definita in apposita convenzione con l'EG sulla base delle reali esigenze funzionali; in detta convenzione debbono altresì essere previste tutte le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell'intervento. All'interno delle succitate attrezzature sovracomunali è ammessa la presenza di attività commerciali di supporto per Slp non superiori all'1% della superficie dell'area di intervento.

35.3.- Le zone per servizi di interesse comunale sono destinate ad accogliere servizi di interesse locale e comunale. Sono ammessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- attrezzature al servizio della residenza;
- attrezzature sportive comunali pubbliche o di uso pubblico;
- servizi alla viabilità, esistenti distributori di carburante;
- servizi ed impianti annessi alle industrie esistenti, compresi gli impianti di depurazione, i laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica;
- cimiteri;
- cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica.

Su richiesta del Comune, l'EG cede, a titolo gratuito, il diritto di superficie al Comune stesso sulle sue proprietà comprese in queste zone al fine di realizzarvi i succitati servizi.

Le zone per servizi d'interesse comunale sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale; i progetti d'intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni delle zone a parco attrezzato di progetto ed alle prescrizioni del titolo II.

I cimiteri di nuova formazione e quelli esistenti in caso di riorganizzazione dei campi e degli spazi, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli elementi monumentali sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e debbono inserirsi nel contesto storico e paesaggistico.

ART.36.- ZONE A PARCO ATTREZZATO.-

36.1.- Le aree comprese in queste zone sono destinate a verde attrezzato di uso pubblico e si distinguono in zone a parco attrezzato consolidato e zone a parco attrezzato di progetto. Gli interventi e le destinazioni consentiti sono disciplinati come segue.

36.1.1.- Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- attrezzature sportive;
- attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero, con esclusione di nuovi parchi divertimento;
- campeggio attrezzato;
- attrezzature ricettive;
- bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti;
- servizi e parcheggi relativi alle attrezzature;
- residenza del personale di custodia per una Slp non superiore a m² 120 per unità d'azzonamento.

36.1.2.- Gli interventi sono soggetti a convenzionamento con l'EG e con il Comune interessato e debbono prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, definite ai sensi del precedente articolo 24 . Gli interventi stessi debbono rispettare i parametri e le prescrizioni seguenti:

- altezza massima edifici: m 10 al colmo;
- altezza massima attrezzature per il gioco e lo sport: m 15;
- le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per Sc = Slp; la Sc è quella risultante dalla proiezione in pianta del perimetro esterno della attrezzatura stessa;
- i parcheggi debbono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi debbono essere prioritariamente localizzati nelle eventuali aree a ciò individuate in adiacenza, nella planimetria di piano, tavola 1A, 1B, o, in carenza, sia nelle presenti zone che in quelle a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- il dimensionamento delle eventuali scuderie deve essere effettuato in conformità ai limiti massimi di carico di bestiame vivo per ettaro, stabiliti dall'ordinamento generale; dev'essere predisposto un piano di gestione dei reflui zootecnici che tenga conto delle reali possibilità di spandimento in relazione a eventuali divieti comunali sulla vicinanza a centri abitati;
- per i maneggi esistenti che non abbiano sufficienti terreni, debbono comunque essere predisposti i piani di smaltimento e i sistemi di trattamento conformi alle vigenti norme.

36.1.3.- In assenza di convenzione sono ammessi solo i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della Sc per un massimo di m² 100 per edificio, nel rispetto degli indici di cui al precedente comma;
- ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima Sc e destinazione funzionale;
- sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati.

Le recinzioni debbono essere conformi al precedente art.20 e non possono estendersi oltre alle aree di parcheggio eventualmente adiacenti alle zone per servizi.

36.2.- Nell'ambito delle zone a parco attrezzato consolidato sono altresì consentiti:

- ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al precedente comma 36.1.1;

- ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 15% della Sc esistente; un ulteriore ampliamento non superiore al 15% della Slp esistente può essere consentito ove il proprietario s'impegni ad usare l'immobile o l'attrezzatura per organizzare o far organizzare attività collettive di fruizione dell'intero territorio del parco (con escursioni guidate di tipo podistico, ciclistico od equestre) per una durata non inferiore a 15 anni eventualmente rinnovabili; la convenzione deve prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, ai sensi del precedente art.24, le modalità di esecuzione delle stesse e le relative garanzie fidejussorie da prestare.

Le aree occupate da bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti sono prioritariamente destinate al mantenimento di detta attività; in questi lotti è ammesso realizzare un'edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo ed a punto di ristoro, per un massimo di m² 250 di Slp, con altezza massima pari a m 7 all'intradosso.

36.3.- Nell'ambito delle zone a parco attrezzato di progetto sono altresì consentiti, previa predisposizione di apposito piano attuativo, gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature per le funzioni di cui di cui al precedente comma 36.1.1, anche mediante nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- Slp pari al 30% del lotto;
- Sc pari al 20% del lotto;
- superficie a verde permeabile attrezzato e non pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.

Nel caso di zone a parco attrezzato di progetto collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-architettonico e a zone fornaci, l'autorizzazione paesaggistica deve tenere conto della presenza degli elementi paesaggisticamente rilevanti, dei coni visuali, dei manufatti di interesse storico-ambientale e deve assicurare il rispetto dei rapporti visivi e delle opportune distanze nonché che gli edifici e manufatti siano realizzati con idonee dimensioni, ingombri e caratteri costruttivi.

ART.37.- ZONE AFFIDATE ALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE ORIENTATA.-

37.1.- La disciplina delle zone affidate alla pianificazione comunale orientata dev'essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi. La disciplina d'uso dei comparti è ulteriormente specificata dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, in conformità alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti dal presente articolo.

37.2.- In particolare, il Comune:

- pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree esterne al perimetro del parco e le aree urbane in modo organico e coordinato prevedendo altresì tutte quelle forme di tutela e salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell'assetto vegetazionale ed, in genere, delle esigenze ambientali presente nel loco;
- favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronte urbanizzati che rappresentino elementi di cesure o scissione con il territorio del parco e che si caratterizzi per l'elevata qualità ambientale e paesaggistica; possono derogare dalla pianificazione attuativa esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento di singoli fabbricati;
- individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;

- prevede la realizzazione dei corridoi a verde e recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del parco interrotti dall'edificazione;
- prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di progettazione dell'EG;
- determina per ogni singolo comparto l'edificabilità massima realizzabile che non potrà comunque essere superiore a quella prevista dall'art. 31 delle presenti NTA;
- prevede opere di mitigazione e compensazione di cui all'art. 24 delle presenti NTA;
- individua le aree da destinare a compensazione all'interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di riserva naturale orientata, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, nella misura non inferiore a 6 mq di area di cessione a fronte di ogni mc di volumetria realizzabile per destinazione residenziale e a 9 mq a fronte di ogni mq di slp realizzabile per destinazioni produttive

ART.38.- USO DELLE AREE.-

38.1.- Nelle zone di riserva naturale orientata, nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, di proprietà privata, i necessari interventi di manutenzione e tutela, individuati dai rispettivi piani attuativi di settore o da specifica deliberazione dell'EG, se non attuati dal proprietario, sono realizzati dall'EG a spese proprie sulla base di convenzione, in caso di consenso, o di occupazione temporanea, in caso di dissenso. Se ripetute azioni del proprietario compromettono lo stato e le risorse di parte delle zone, l'EG può predisporre, in forma esecutiva, un piano di recupero ed assegnare un termine congruo per la sua esecuzione con un definito contributo economico dell'EG. In caso di inottemperanza, l'EG approva il progetto dichiarandone la pubblica utilità e, se del caso, l'indifferibilità e l'urgenza e procede all'occupazione temporanea, se sufficiente, od all'espropriazione ed all'esecuzione degli interventi necessari

38.2.- Nelle zone per servizi, nelle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, di proprietà privata, l'assetto previsto dal PTC e comportante l'uso pubblico può essere attuato dal proprietario con disciplina convenzionale dell'uso pubblico; ove l'assetto e l'uso previsti non siano attuati entro il congruo termine assegnato dall'EG o dall'ente titolare della funzione da svolgere, detti enti possono procedere mediante occupazione temporanea e/o espropriazione.

38.3.- Nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, nelle zone agricole per servizi per l'agricoltura, nelle zone a parco attrezzato, nelle zone fornaci, nelle zone di interesse storico-architettonico, di proprietà privata, l'assetto e l'uso previsto sono attuati dal proprietario il quale può, mediante convenzione con l'EG, consentire forme di accesso con intrattenimento o di uso pubblico eventualmente verso corrispettivo da parte degli utenti o contributo dell'EG.

38.4.- Nelle zone edificate e nelle zone a verde privato ed a spazi pertinenziali non è previsto l'uso pubblico.

TITOLO IV - NORME DI SETTORE.-

ART.39.- VIABILITA' PUBBLICA.-

La realizzazione di nuove strade pubbliche, se non indicate nelle tavole 1A e 1B, è soggetta a quanto stabilito dall'art. 11 quanto previsto dalle vigenti legge in materia.

ART.40.- VIABILITA' MINORE.-

L'EG redige il piano attuativo di settore della viabilità minore; il suddetto piano, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie

per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione all'individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune, l'EG può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agrosilvopastorale di cui alla deliberazione G.R. 8.8.2003 n.VII/14016.

ART.41.- PARCHEGGI.-

41.1.- L'EG ed i Comuni realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco. Essi debbono essere localizzati nelle zone edificate, nelle zone per servizi, nelle zone a parco attrezzato e nell'ambito delle pertinenze degli edifici esistenti o da realizzare, anche se posti in altre zone. Eccezionalmente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto anche in altre zone, ad esclusione delle zone di riserva naturale orientata, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale, per iniziativa dell'EG o di altri enti pubblici previa autorizzazione paesaggistica.

41.2.- Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso nonché delle piantumazioni interne e delle cortine alberate di contorno. I parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, debbono preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali.

ART.42.- INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI.-

42.1.- Le opere e le infrastrutture pubbliche di nuova realizzazione non sottoposte a VIA od a verifica, non ricadenti nelle zone di riserva naturale orientata, nei SIC e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, non previste dalla normativa delle singole zone, sono realizzabili, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al presente articolo. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, d'intesa con l'EG ed i Comuni interessati, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e le modalità nonché le garanzie, anche fidejussorie, per l'esecuzione. L'EG, in sede di espressione del previsto parere può richiedere interventi di mitigazione o precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesaggistiche non siano irrimediabilmente compromesse.

42.2.- La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del piano territoriale regionale e perseguire i seguenti obiettivi:

- dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del territorio del parco;
- ridurre al minimo l'occupazione di suolo concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
- ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio od al miglioramento del bilancio ambientale;
- recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;

- prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio) nonché prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

42.3.- Non sono soggette alla procedura di cui al precedente art. 11 le terebrazioni dei pozzi per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, qualora:

- il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta a bosco od a brughiera;
- i manufatti in elevazione non superino i m 3 dal piano di campagna e siano realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e dei suoi piani attuativi di settore;
- l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre m² 150 di superficie e sia alberata con specie autoctone;
- gli allacciamenti siano posti sotto sedi di strade e piste ciclabili.

I relativi lavori sono soggetti a parere dell'EG il quale indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie.

42.4.- L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile è soggetta ad uno specifico regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente, nonché le opere di mitigazione e compensazione ambientale. E' sempre vietata l'installazione in zone di riserva naturale o nei con visuali delle ville storiche. Sono ammessi esclusivamente impianti di interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico.

42.5.- Le opere d'interesse pubblico sottoposte a VIA o incluse nei SIC, nelle zone di riserva naturale orientata o nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono sottoposte alle misure di cui al presente articolo e anche alla procedura di cui all'articolo 11, tenuto conto delle specifiche norme ordinamentali, nonché di quanto previsto dal terzo comma dell'art.18 L.R.n.12/2005.

ART.43.- FASCE DI RISPETTO.-

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. L'ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù, solo se ammesso dalla normativa vigente. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.

ART.42.- ATTIVITA' ESTRATTIVA.-

Nel territorio del parco è vietata l'attività estrattiva salvo quella occorrente per la realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica del parco e di progetti delle altre opere ammesse dal presente piano.

